



**Protocollo per l'adozione delle
misure di contenimento dei rischi
lavorativi legati all'esposizione
prolungata alle alte temperature nel
settore agricolo e florovivaistico
della provincia di Viterbo**

PREMESSO CHE

Il cambiamento climatico comporta l'esposizione delle lavoratrici e dei lavoratori a seri rischi per la salute e la sicurezza durante lo svolgimento delle attività lavorative, in particolare per quelle che più direttamente ne subiscono gli effetti di danno, come nel settore agricolo e florovivaistico

Il titolo VIII del D. Lgs. 81/2008 definisce il microclima come un agente di rischi di tipo fisico; di conseguenza il datore di lavoro è obbligato a valutare il rischio oltre che a valutare ed identificare le misure necessarie a definire gli interventi protettivi e preventivi utili a minimizzare il rischio. Inoltre, l'art. 184 impone di informare e formare i lavoratori ed i loro rappresentanti in relazione ai risultati della valutazione dei rischi; tale obbligo assume particolare rilevanza nel caso di lavoratori con condizioni di ipersuscettibilità al rischio ove una corretta informazione può condurre il lavoratore a formulare motivata richiesta di sorveglianza sanitaria, così come previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008.

L'obbligo della valutazione del rischio e della messa in atto delle misure di prevenzione e protezione risulta ancora più stringente in quelle lavorazioni che classicamente sono caratterizzate da questo rischio: l'edilizia e l'agricoltura. L'importanza di una corretta gestione del rischio microclima diventa ancora più stringente considerando i cambiamenti climatici in atto.

L'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 4 luglio 2025 vieta "il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 15 settembre 2025, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico".

L'obiettivo prioritario del seguente protocollo è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

I SOTTOSCRITTORI DEL PRESENTE ACCORDO CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione.

ART. 2

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dall'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 4 luglio 2025, le parti firmatarie del protocollo si riferiscono al presente accordo per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti all'esposizione prolungata alle alte temperature nell'ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.

ART. 3

Alla luce del presente accordo, i sottoscrittori del presente accordo, per poter garantire la prosecuzione delle attività produttive delle aziende del settore agricolo e florovivaistico della provincia di Viterbo, evitando l'esposizione prolungata alle alte temperature tra le ore 12,30 e le ore 16 e con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, considerano vincolanti i seguenti interventi:

Designazione di un responsabile. Le aziende devono individuare un responsabile che sia presente fisicamente nel luogo dove viene svolta l'attività lavorativa (il responsabile può anche essere il Preposto), che sia adeguatamente formato sulla sorveglianza delle condizioni microclimatiche, sull'utilizzo degli indici di stress termico e che sia preposto all'eventuale attuazione delle misure di tutela specifiche quando necessario.

Identificazione dei pericoli e valutazione del rischio. Le aziende devono riconoscere i rischi legati all'esposizione alle alte temperature e i loro effetti sulla popolazione lavorativa, in particolare sui soggetti particolarmente suscettibili, utilizzando piattaforme previsionali di allerta caldo, specifiche per i lavoratori (ad esempio piattaforma Workclimate).

Pianificazione e risposta alle emergenze. Prima che avvenga l'esposizione dei lavoratori al calore è necessario che gli stessi vengano addestrati a riconoscere precocemente i sintomi delle patologie da stress termico, come contattare i soccorsi e le misure di primo soccorso da attuare.

Formazione. Le aziende devono formare i lavoratori sugli effetti sulla salute dello stress da caldo e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. Il lavoratori devono poi poter comprendere le raccomandazioni sugli abiti da indossare, sull'importanza di mantenere un ottimo stato di idratazione e un'alimentazione equilibrata, sui fattori di rischio individuali e sulla gestione dei sintomi delle patologie da calore, così come prevenirne l'insorgenza e riconoscerne i sintomi. È importante che la formazione dei lavoratori venga fatta in una lingua che i lavoratori comprendano. Oltre che per i lavoratori, si raccomanda anche per il preposto per la sicurezza e l'addetto al primo soccorso la formazione specifica sui rischi legati allo stress termico e sulle strategie di prevenzione e mitigazione.

Strategie di prevenzione e protezioni individuali per i lavoratori. Le aziende per evitare l'esposizione prolungata alle alte temperature tra le ore 12,30 e le ore 16 e con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, devono adottare e considerare vincolanti i seguenti interventi:

1. Idratazione. Le aziende devono rendere disponibile acqua potabile da bere e acqua per rinfrescarsi. L'acqua fresca potabile deve essere sempre disponibile e facilmente accessibile. I lavoratori devono poi seguire alcune regole per una corretta idratazione. Va raccomandato infatti che i lavoratori:

- facciano massima attenzione al proprio livello di idratazione e bevano prima di avvertire la sete;
- evitino di bere più di 1,5 litri di acqua in un'ora. L'eccesso di liquidi provoca carenza di sali minerali e può causare effetti negativi sulla salute;
- limitino l'assunzione di bevande energetiche utilizzate in ambito sportivo e/o l'assunzione autonoma di integratori salini per compensare i sali minerali persi con la sudorazione. Le bevande energetiche possono avere effetti negativi in termini di eccesso di calorie ingerite e provocare disturbi elettrolitici. In genere un'alimentazione equilibrata è in grado di reintegrare la perdita di sali dovuta alla sudorazione. L'assunzione di bevande energetiche o di integratori dovrebbe avvenire solo sotto supervisione medica.
- I contenitori per l'acqua vanno inoltre installati in diverse postazioni sul luogo di lavoro.

2. Abbigliamento. Le aziende devono far indossare ai lavoratori abiti leggeri in fibre naturali, traspiranti e di colore chiaro. Gli abiti devono ricoprire buona parte del corpo (ad esempio maglietta leggera a maniche lunghe. È infatti importante non lavorare a pelle nuda). I lavoratori devono anche indossare un copricapo con visiera o a tesa larga e occhiali da sole con filtri UV.

3. Pause. Le aziende devono garantire, durante le lavorazioni, pause frequenti ai lavoratori.

4. Rendere disponibili aree ombreggiate. Le aziende devono rendere disponibili aree ombreggiate direttamente sui luoghi delle lavorazioni. Aree ombreggiate necessarie sia per le lavorazioni sia per le frequenti pause e per il consumo dei pasti. Per quanto riguarda quest'ultimi, le aziende devono inoltre invitare i lavoratori a prediligere pasti ricchi in frutta e verdura.

5. Favorire l'acclimatazione dei lavoratori. Le aziende devono favorire l'acclimatazione dei lavoratori. Per acclimatazione si intendono tutte quelle modificazioni fisiologiche dell'organismo che consentono di tollerare lo svolgimento di mansioni lavorative in condizioni di esposizione a temperature elevate. L'acclimatazione si ottiene aumentando gradualmente i carichi di lavoro e l'esposizione al calore. Per raggiungere uno stato di acclimatazione sono necessari dai 7 ai 14 giorni nell'individuo normale. Nei soggetti ipersuscettibili sarà invece necessario prevedere un periodo di acclimatazione più lungo. È importante tenere presente che l'acclimatazione si mantiene solo per alcuni giorni se si interrompe l'attività lavorativa; i disturbi da caldo si verificano spesso durante i primi giorni di attività lavorativa e/o nei primi giorni di un'ondata di calore o in concomitanza con le prime esposizioni stagionali a temperature particolarmente elevate; particolare attenzione va prestata ai lavoratori neo-assunti, ovvero lavoratori giovani e in ottime condizioni di salute ma con meno esperienza lavorativa alle spalle.

6. Realizzazione del "Sistema del compagno". Le aziende devono promuovere il reciproco controllo dei lavoratori.

7. Dotare i mezzi agricoli di aria condizionata. Le aziende devono dotare le cabine dei mezzi agricoli (trattori, cingolati ecc.) di aria condizionata.

8. Riorganizzazione dei turni di lavoro. Laddove lo ritengano opportuno, le aziende, preferibilmente in accordo con le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali sottoscrittrici del presente accordo, possono inoltre riprogrammare le attività non prioritarie e da condursi all'aperto in condizioni meteo-climatiche più favorevoli. Le attività più impegnative dovrebbero comunque essere eseguite nelle ore più fresche della giornata. L'alternanza dei turni dovrebbe infine essere gestita in modo da minimizzare l'esposizione individuale al caldo o al sole diretto.

ART. 4

Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore agricolo e florovivaistico della provincia di Viterbo si impegnano a condividere e ad invitare le aziende a sottoscrivere il presente protocollo e a far diventare le misure da esso previste parte del contratto provinciale di lavoro (Cpl) vigente.

ART. 5

Nell'ambito della verifica dell'attuazione delle indicazioni previste nel presente accordo, le parti sottoscrittrici del protocollo si incontreranno entro un mese dalla sua sottoscrizione.